



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2009

1) Ricorso PROCURATORE FEDERALE

RESPINTO

Avverso il proscioglimento del Sig. Antonelli Stefano, dirigente della Udinese Calcio S.p.A. (al momento dei fatti, Agente di Calciatori sospeso dal relativo Albo) dalla violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., ascrittagli con proprio deferimento del 17.7.2009 - nota n. 473/887pf08-09/SP/blr – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN dell' 1.10.2009)

2) Ricorso GENOA C.F.C.

RESPINTO

Avverso la sanzione dell'ammenda di €30.000,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Genoa/Fiorentina del 28.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 100 del 29.10.2009)

3) Ricorso Sig. SOMMA Mario

RESPINTO

Avverso la sanzione dell'ammonizione con diffida e dell'ammenda di €5.000,00 inflitta seguito gara Brescia/Triestina Calcio del 7.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 112 del 10.11.2009)

4) Ricorso SALERNITANA CALCIO 1919

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 2 al Sig. Sergio Leoni;
- ammenda di €5.000,00 alla reclamante;

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione al combinato disposto degli artt. 16, lett. i) e 27 del Regolamento per il Settore Tecnico ed in riferimento all'art. 38, comma 6 NOIF - nota n. 1282/223pf09-10/SS/en del 17.09.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 33/CDN del 5.11.2009)

5) Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza dell'A.C. CESENA

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Francesco Antonioli seguito gara Mantova/Cesena del 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 119 del 16.11.2009)

ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Francesco Antonioli ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Arbitrale per quanto di sua competenza.